

92



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".

premesso che l'art. 17 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori è il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

premesso, inoltre, che il responsabile verifica l'idoneità di tali enti all'iscrizione e, in particolare, il possesso in capo agli stessi dei requisiti previsti dall'art. 18, commi 2 e 3, del D.I. 180/2010, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 18, comma 1, del D.I. 180/2010, che stabilisce che nell'elenco degli enti di formazione sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati;

visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile, nella persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 12/03/2012 prot. m dg dag 19/03/2012 n. 39882.E, integrata il 22/05/2012 prot. m dg dag 28/05/2012 n. 74223.E, con le quali ZAVATTA Mirca, nata a Rimini il 15/05/1962, in qualità di legale rappresentante della società "CONCILIAMOCI S.R.L.", ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 18, comma 2 del D.I. 180/2010 e ha chiesto l'iscrizione nell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori della società "CONCILIAMOCI S.R.L.", con sede legale in Rimini (cap 47923), via Flaminia n. 179, C.F. e P.IVA n. 03986280406, sito web www.conciliamocisrl.it, e-mail conciliamoci@postaleg.it;

verificato, in particolare, il possesso, da parte della società "CONCILIAMOCI S.R.L.", dei seguenti requisiti:

- capacità finanziaria corrispondente ad un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
- capacità organizzativa, con indicazione delle sedi amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;
- compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti;
- trasparenza amministrativa e contabile dell'ente;
- numero di formatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 lett. d) nelle persone di:

- 1) avv. BRIGANTI Giuseppe, nato ad Urbino il 09/05/1972 (teorico e pratico)
- 2) dott. CAPUANO Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia il 25/05/1981 (teorico)
- 3) dott. CESARANO Teresa, nata a Vico Equense il 10/08/1985 (teorico)
- 4) dott.ssa COPPOLA Valentina, nata a Castellammare di Stabia il 18/06/1980 (teorico)

ORG. DI CONCILIAZIONE

NO. 8917 P. 2

ORG. DI CONCILIAZIONE 0668852864

4. JUN. 2012 12:56

- | | |
|--|---------------------|
| 5) avv. GIORDANO Luca, nato a Castellammare di Stabia il 30/12/1980 | (teorico e pratico) |
| 6) avv. SIROTTI GAUDENZI Andrea Renato, nato a Forlì il 23/11/1972 | (teorico) |
| 7) dott. VITIELLO Catello, nato a Vico Equense il giorno 08/08/1977 | (teorico) |
| 8) avv. VITIELLO Gabriele Maria, nato a Vico Equense il 15/04/1981 | (teorico) |
| 9) dott.ssa VITIELLO Sabrina, nata a Vico Equense il giorno 08/04/1983 | (teorico) |

- sede legale sita in: Rimini (cap 47923), via Flaminia n. 179
- strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività didattica:
Rimini (cap 47923), via Flaminia n. 179
- strutture logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica:
Misano Adriatico (RN)(cap 47843), via D'Azeglio n. 8
- previsione e istituzione di un percorso formativo, per i mediatori, di durata complessiva non inferiore a 50 ore con i requisiti previsti dall'art. 18, lettere f) e h) del d.i. 180/2010;
- previsione e istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, per i mediatori, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali con i requisiti previsti dall'art. 18, lettere g) e h) del decreto interministeriale 180/2010;
- individuazione di un responsabile scientifico con i requisiti di cui all'art. 18, lettera i) del decreto interministeriale n.180/2010 nella persona di:

avv. GIORDANO Luca, nato a Castellammare di Stabia il 30/12/1980

ritenuto, quindi, che l'ente in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art.18 del decreto interministeriale n.180/2010;

DISPONE

L'iscrizione della società "CONCILIAMOCI S.R.L.", con sede legale in Rimini (cap 47923), via Flaminia n. 179, C.F. e P.IVA n. 03986280406, sito web www.conciliamocisrl, e-mail conciliamoci@postaleg.it, al numero progressivo 323 dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, tenuto presso questa Direzione Generale ai sensi dell'art.17 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n.180.

Il legale rappresentante dell'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei formatori iscritti negli elenchi della società "CONCILIAMOCI S.R.L.", ai sensi dell'art.18, comma 3, lettera a) del decreto interministeriale 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli enti di formazione dei mediatori comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale n.180/2010, richiamato dall'art.19 dello stesso decreto.

Roma, 4/6/2012

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano